

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 16 settembre 2024, n. 415  
**ALBORAN HEALTH S.R.L. - Provvedimento dichiarativo della decadenza, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del parere favorevole rilasciato con D.D. n. 420 del 29.12.2021 per la realizzazione di Centro diurno disabili di cui al R.R. 5/2019 denominato "Centro diurno per disabili Alboran" con dotazione di 30 posti, sito nel Comune di Casarano (Le) alla via Solferino n. 24.**

#### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

**Vista** la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

**Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

**Vista** la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione"*;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

**Vista** la Determinazione del Dirigente Sezione Personale e Organizzazione 29 settembre 2020 n. 28 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria

**Vista** la Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'offerta 1 agosto 2019, n. 193 "Modifica della denominazione e delle competenze attribuite ai Servizi afferenti alla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta";

**Vista** la deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 7/03/2022 di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9/2017 *"Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private"* e s.m.i., dispone:

- all'art. 7, comma 4 che *"Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal successivo comma 5, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza".*
- all'art. 7, comma 5 che *"Il comune inderogabilmente, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia l'autorizzazione alla realizzazione. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di 120 giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno*

*successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune del parere favorevole di compatibilità regionale”;*

- *all’art 7 comma 6 “Il termine biennale di validità del parere di compatibilità di cui al comma 4 del presente articolo è prorogato, con provvedimento del dirigente della sezione regionale competente, in presenza di eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell’opera, non imputabili al soggetto interessato che ne dimostri la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori. La proroga è richiesta prima della scadenza del termine di cui al comma 4 e non può in ogni caso superare i centottanta giorni.”; (...)*
- *all’art.7 comma 6 ter “che “Per far fronte alle attuali condizioni della congiuntura economica, i pareri di compatibilità regionale di cui al comma 4 in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente disposizione anche per effetto di eventuali proroghe già concesse ai sensi del comma 6, sono ulteriormente prorogati di un anno. Detta proroga opera di diritto ed è subordinata alla comunicazione dell’interesse ad avvalersene, presentata dal titolare dell’autorizzazione alla realizzazione di cui al comma 5 al dirigente della sezione regionale competente prima della scadenza del termine di validità attualmente in corso.*

Con regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 5 è stato emanato il “Regolamento regionale sull’Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti disabili – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili – Centro diurno socio-educativo e riabilitativo per disabili” (pubblicato sul B.U.R.P. del 25/1/2019)

Con DGR n. 2153/2019 e con DGR n. 2154/2019 del 25/11/2019 (BURP n. 138 del 29/11/2019) sono stati approvati gli atti ricognitivi attuativi rispettivamente del R.R. n. 4/2019 e del R.R. n. 5/2019, per cui dal 1 dicembre 2019 è decorso il termine per la presentazione delle nuove istanze di autorizzazione alla realizzazione di strutture sociosanitarie, previo rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale.

Con pec trasmessa il 23 ottobre 2020, acquisita al prot. di questo Ente al n. AOO183/0015925 del 27/10/2023, il Suap del Comune di Lecce (Le), a seguito dell’istanza formulata secondo il modello di domanda REA - 4 allegato alla D.G.R n. 2154 del 25/11/2019 dal Sig. Gianni Provenzano, in qualità di legale rappresentante della società Alboran Health S.r.l. –PI 04966080758 - con sede in Lecce, Viale Lo Re n. 6, ha chiesto la verifica della compatibilità al fabbisogno regionale finalizzata all’autorizzazione alla realizzazione per un Centro diurno disabili, denominato “Centro diurno per disabili Alboran”, ubicato nel Comune di Casarano alla Via Solferino n. 24, con dotazione di n. 30 posti.

A seguito dell’istruttoria effettuata **con DD n. 420 del 29.12.2021**, questa Sezione esprimeva “*parere favorevole, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Casarano in relazione all’istanza della società Alboran Health Srl per l’autorizzazione alla realizzazione di un Centro diurno disabili di cui al R.R. n. 5 del 2019 denominato “Centro Diurno per disabili Alboran” da realizzarsi nel Comune di Casarano (Le) ubicato alla Via Solferino n. 24 con dotazione di n. 30 posti, con la precisazione che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all’annullamento d’ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i., e con la precisazione che:*

- i. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla società Alboran Health Srl e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;*
- ii. E’ assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all’esercizio;*
- iii. La società Alboran Health Srl è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica allegata trasmessa allo scrivente Servizio in data 23.10.2020 e dalla documentazione integrativa del 23.09.2021, ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 5/2019;*

- iv. *successivamente al rilascio, da parte del Comune di Casarano, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante dalla società Alboran Health Srl alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge.*
- v. *per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 30 posti si rinvia all'art.7.4 del R.R. n. 5/2019;*
- vi. *il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. **Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza.** In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale. Il termine biennale di validità del parere di compatibilità di cui al comma 4 del presente articolo è prorogato, con provvedimento del dirigente della sezione regionale competente, in presenza di eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell'opera, non imputabile al soggetto interessato che ne dimostri la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori. La proroga è richiesta prima della scadenza del termine di cui al comma 4 e non può in ogni caso superare i centottanta giorni. Il termine di scadenza del provvedimento di conferma del parere di compatibilità coincide con il termine di scadenza del parere di compatibilità nella sede originaria, di cui al comma 4 e salvo quanto disposto dal comma 6.”*

Con nota **prot. n. AOO183/00030 del 4.01.2022** lo scrivente Servizio notificava la DD 420/2021 al Comune di Casarano ed alla società Alboran Health S.r.l., in persona del suo legale rappresentante.

A seguito del rilascio del parere di compatibilità, il Comune di Casarano con determinazione **prot. n. 0001990 del 19.01.2022** rilasciava alla società Alboran Health S.r.l. l'autorizzazione alla realizzazione per un centro diurno socio educativo e riabilitativo per disabili di cui al RR n. 5/2019 con dotazione di 30 posti, da realizzare in Casarano alla via Solferino n. 24.

A decorrere da tale data, ed entro i successivi due anni (e, dunque, sino al 19/01/2024) la società Alboran Health S.r.l. aveva l'onere di presentare l'istanza di autorizzazione all'esercizio munita di tutti gli allegati ovvero, ai sensi dell'art. 7 comma 6 della L.R. n. 9/2017, istanza di proroga del parere di compatibilità corredata da idonea documentazione atta a comprovare la sussistenza di *“eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell'opera, non imputabili al soggetto interessato che ne dimostri la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori.”* o la comunicazione di avvalersi della proroga di cui all'art. 7 comma 6 ter della L.R. n.9/2017.

Rilevato che l'art. 7 della L.R. 2 maggio 2017, n. 9 *“Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”* e s.m.i., prevede:

- al comma 4 che ***“Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal successivo comma 5, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora***

***il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza".***

- al comma 5 che *"Il comune inderogabilmente, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia l'autorizzazione alla realizzazione. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di 120 giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune del parere favorevole di compatibilità regionale"*

Il parere favorevole di compatibilità, rilasciato con la sopra richiamata **DD n. 420 del 29.12.2021**, ha validità fino al **19/01/2024** (termine calcolato dal rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione del Comune di Casarano \_19.01.2022 \_con l'aggiunta di 2 anni), ai sensi dell'art. 7, commi 4 e 5 della L.R. n. 9/2017.

Va da sé che non essendo pervenuta allo scrivente Servizio da parte del legale rappresentante della Alboran Health S.r.l., né l'istanza di autorizzazione all'esercizio, né l'istanza di proroga del termine di validità del parere di compatibilità corredata da idonea documentazione atta a dimostrare la presenza di motivi ostativi alla prosecuzione/completamento dell'opera, ai sensi dell'art. 7 comma 6 della L.R. n.9/2017, né la comunicazione di avvalersi della proroga di cui all'art. 7 comma 6ter della L.R. n.9/2017, **la validità biennale del parere di compatibilità, rilasciato con la surriferita DD n. 420 del 29.12.2021, è da dichiararsi decaduta ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. per scadenza del termine alla data del 19/01/2024.**

Per tutto quanto sopra premesso e rappresentato, in ragione delle suesposte motivazioni, con nota prot. n. AOO183/0363494/2024 del 17/07/2024 lo scrivente Servizio dava avvio al procedimento dichiarativo della decadenza del parere di compatibilità rilasciato con Determinazione Dirigenziale n. 420 del 29.12.2021 concedendo alla Alboran Helath S.r.l. un termine di 10 giorni per presentare motivazioni e controdeduzioni.

Nel termine concesso non perveniva allo scrivente Servizio nessuna controdeduzione.

Tanto considerato,

atteso che la Alboran Health S.r.l. – PI 04966080758 - con sede in Lecce, Viale Lo Re n. 6 - non ha presentato istanza di autorizzazione all'esercizio, né motivata richiesta di proroga del termine di validità del parere di compatibilità ai sensi dell'art 7 comma 6 della L.R. n.9/2019 né tantomeno la comunicazione di avvalersi della proroga di cui all'art. 7 comma 6ter della L.R. n.9/2017;

si propone di dichiarare la decadenza, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., del parere favorevole espresso con la Determinazione Dirigenziale n. 240 del 29.12.2021 a seguito della richiesta di verifica di compatibilità presentata dal Comune di Casarano (Le) in relazione all'istanza della Alboran Health S.r.l. per l'autorizzazione alla realizzazione di un Centro diurno disabili di cui al RR n. 5/2019, denominato *"Centro diurno per disabili Alboran"* con dotazione di n. 30 posti, da realizzarsi nel Comune di Casarano (Le) alla via Solferino n.24.

#### **VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03**

##### **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

**ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

**DETERMINA**

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- di dichiarare la decadenza, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., del parere favorevole espresso con la Determinazione Dirigenziale n. 240 del 29.12.2021 a seguito della richiesta di verifica di compatibilità presentata dal Comune di Casarano (Le) in relazione all'istanza della Alboran Health S.r.l. per l'autorizzazione alla realizzazione di un Centro diurno disabili di cui al RR n. 5/2019, denominato "*Centro diurno per disabili Alboran*" con dotazione di n. 30 posti, da realizzarsi nel Comune di Casarano (Le) alla via Solferino n. 24.
- di notificare il presente provvedimento:
  - al Comune di Casarano ( [suap.comune.casarano@pec.rupar.puglia.it](mailto:suap.comune.casarano@pec.rupar.puglia.it));  
( [pec.suap.comune.casarano@pec.rupar.puglia.it](mailto:pec.suap.comune.casarano@pec.rupar.puglia.it));
  - alla società Alboran Health Srl –PI 04966080758 - con sede in Lecce, Viale Lo Re n. 6, in persona del suo legale rappresentante ( [alboranhealthsrl@pec.it](mailto:alboranhealthsrl@pec.it)); ( [srl.dd@pec.it](mailto:srl.dd@pec.it))

Il presente provvedimento:

- sarà Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 18 del 15 giugno 2023;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- il presente atto, composto da n. 8 fasciate, è adottato in originale;
- viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q.. Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti Territoriali  
Bari-Barletta-Andria-Trani-Foggia  
Antonia Lorusso

Il Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizioni  
di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria  
Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta  
Mauro Nicastro